

**Convegno**  
**L'etichettatura dei prodotti alimentari in relazione agli ultimi regolamenti comunitari**

La finalità dell'etichettatura è quella di assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore, per consentirgli di fare scelte consapevoli ed accorte. L'obbligatorietà dell'etichettatura, nei modi previsti dalla legge, si realizza solo nel momento in cui i prodotti sono destinati alla vendita al consumatore, o nelle fasi precedenti secondo le norme previste (art. 17 prodotti non destinati al consumatore), in altri termini ai fini dell'informazione al consumatore la conformità dei prodotti va garantita al momento della loro immissione nel circuito distributivo per la vendita al consumatore stesso.

Il Regolamento CE 28.1.2002 n.178 detta norme circa la rintracciabilità della trasformazione e della distribuzione dei prodotti alimentari e dei mangimi e pertanto interviene nell'ambito della sicurezza alimentare. Il Regolamento scaturito sull'onda delle emergenze sanitarie con la crisi della Bse, meglio conosciuta come la sindrome della mucca pazza, mira essenzialmente a mettere in rete una serie di procedure e di controlli per una sempre maggiore garanzia per i consumatori. Quindi si dovranno considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare, a partire dalla produzione fino alla vendita o **erogazione** degli alimenti al consumatore, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.

Il Regolamento, come si osserva, prevede pertanto che le procedure da attivare, per stabilire le conformità dei prodotti, vadano estese anche ai prodotti alimentari da somministrare.

Quindi la gestione delle responsabilità può comportare, come illustrato esaurientemente nelle precedenti relazioni, l'adozione di un sistema di registrazione e di verifica delle attività al fine di assicurare che l'alimento risponda ai requisiti di sicurezza, perché, come indicato nelle premesse del regolamento CE 178/2002, occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione.

Ora bisogna chiedersi quali ripercussioni si avranno nella commercializzazione dei prodotti con l'applicazione delle norme comunitarie e se i detti controlli vadano ad incidere sulla mera etichettatura dei prodotti alimentari.

Molti operatori commerciali a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento hanno chiesto alla nostra Area Regolazione del Mercato quando, come, e relativamente a quali prodotti diventava obbligatoria l'indicazione dell'origine.

In questa sede si ha l'opportunità di chiarire che la **tracciabilità** nelle sue modalità di applicazione consente di controllare se i prodotti sono sicuri, mentre l'etichettatura è prescritta solo allo scopo di dare le informazioni utili al consumatore. L'informazione dell'origine è obbligatoria solo per quei prodotti nelle cui norme di commercializzazione ne sia stata prevista l'indicazione. Il semplice fatto che sull'etichetta sia indicato l'origine del prodotto non significa che questo sia effettivamente sicuro o che qualitativamente sia migliore di altri. Comunque a seguito di analisi sul prodotto si potrà controllare se esso è effettivamente organoletticamente sicuro e se il prodotto sia effettivamente originario della zona o paese indicati nel sistema di registrazione. Per esempio si potrà verificare che un prodotto risponda alle prescrizioni di legge previste per quel tipo di prodotto e riporti anche l'indicazione dell'origine. Il commerciante si sentirà rassicurato perché il prodotto almeno formalmente è conforme alle norme di legge. Il prodotto però, che è formalmente etichettato e che risponde positivamente ai controlli di qualità, per assurdo, potrebbe provenire da una zona o paese che invece non è quello dichiarato in etichetta, in questo caso quale sanzione si applicherà? Si applicherà la sanzione prevista dall'art.18 del D.Lgs. 109/92 che va da EURO 1.600 a EURO 9.500 perché l'indicazione dell'origine non è corretta ? o la sanzione prevista l'art. 1 bis del D.L. 157/2004 (convertito in legge dalla legge 3 agosto 2004 n.204) che punisce le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie nell'etichettatura dei prodotti alimentari di cui ai commi 1,2,3 che prevede anch'esso la sanzione da Euro 1.600 a 9.500 Euro e della

sanzione accessoria della sospensione della commercializzazione, qualora siano commesse più violazioni (reiterazione), anche in tempi diversi. E qui toccherà all'organo di controllo accertare quale norma sia stata violata. Il principio di legalità prevede che "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" e che la violazione può essere estinta con il pagamento in via liberatoria che è il pagamento della somma ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa, ed è pari al doppio del minimo od al terzo del massimo qualora più favorevole. Il pagamento della sanzione che viene effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale di contestazione dell'illecito ed estingue ogni addebito, in altri termini libera gli obbligati dalla prestazione pecuniaria nella quale si concreta la sanzione, cioè con il versamento spontaneo si verifica l'estinzione dell'obbligazione prima che essa possa assumere un contenuto circoscritto ad una somma determinata nell'ammontare ad opera dell'organo competente all'imposizione sanzionatoria.

Il D. Lgs. 109/92 modificato in ultimo con il D.Lgs. 181 del 2004 prevede infatti all'art.3 lettera m) l'indicazione dell'origine dei prodotti solo nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.

Già dall'anno 2001 era stata prevista l'emanazione di decreti per ridefinire sia le modalità di tracciabilità, che di etichettatura e di pubblicità dei prodotti alimentari e non ultimo il decreto legislativo n. 181 del 2003 ha ulteriormente previsto l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire quando l'indicazione dell'origine è obbligatoria.

Infine la già citata legge 204 del 2004, contiene una disposizione assai più ampia che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine su tutti i prodotti alimentari trasformati e non trasformati ma la stessa non ha individuato ancora quali prodotti siano tra quelli assoggettati all'indicazione obbligatoria del luogo di origine o di provenienza, sebbene abbia fissato già la sanzione pecuniaria .

Entro il 10 febbraio del corrente anno i ministri delle Politiche Agricole e delle

Attività Produttive avrebbero dovuto, di concerto, emanare alcuni decreti per individuare le modalità dell'indicazione del luogo di origine su tutti i prodotti alimentari, ma ad oggi nulla è successo.

Quali sono i prodotti non trasformati già regolamentati per i quali è prevista l'indicazione dell'origine?

Sono:

## **ORTOFRUTTICOLI**

Il Regolamento CE 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli prevede all'art.6 che già nella fase di vendita al minuto quando i prodotti sono offerti in imballaggi, le indicazioni devono essere presentati in modo chiaro e leggibile sulla marcatura delle cassette.

Quando gli stessi prodotti sono tolti dall'imballaggio originale e vengono venduti a peso, sul cartello, che deve essere obbligatoriamente apposto, si devono riportare le seguenti indicazioni:

la varietà del prodotto,

l'origine del prodotto (paese di provenienza)

la categoria del prodotto(extra, prima o seconda scelta).

I seguenti prodotti ortofrutticoli sono assoggettati all'indicazione dell'origine del prodotto:

**Ortaggi.** Aglio asparagi, carciofi, carote, cavolo cappuccio e verzotto, cavoli di Bruxelles, cetrioli,cicoria Witloff, cipolle, fagiolini, lattughe, indivie, scarole, melanzane, peperoni dolci, pomodori, piselli porri sedani da costa., spinaci, zucchine.

**Frutta:** agrumi, albicocche, avocado, banane, ciliegie, cocomeri. fragole, kiwi, mele, pere, meloni, noci, pesche nettarine, prugne, uva da tavola.

## **MIELE**

Dal 1 agosto 2004 anche il miele è stato riconosciuto come uno di quei prodotti che necessita dell'indicazione della provenienza in rispetto dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 2001/110/CE. Quindi è necessario che l'etichetta apposta

sulle confezioni riporti una delle seguenti indicazioni:

miele italiano o di qualsiasi altro paese se questo è stato prodotto solo ed esclusivamente nel paese indicato o addirittura con l'indicazione anche della regione o della zona geografica indicata in etichetta,

miscela di mieli originari della CE (Comunità Europea) intendendosi quindi che il miele proviene dai paesi comunitari,

miscela di mieli non originari della CE;

ed ancora miscela di mieli originari e non originari della CE.

miele con la sottodenominazione "per uso culinario" in quanto trattasi di miele vecchio e cotto utilizzabile solo per fare dolci al forno,

miele filtrato.

## **UOVA**

Il Regolamento CE/1970/90 del 26.6.1990 stabilisce invece talune norme di commercializzazione applicabili alle uova: mentre l'art.7 comma 2, lettera h) prescrive un'indicazione relativa all'origine dell'uova lo stesso paragrafo dispone che le indicazioni di cui alle lettere b) ed h) possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste nell'art. 10 paragrafo 3 che riporta testualmente "...Altre date e indicazioni relative al sistema di allevamento, **all'origine delle uova** e al sistema di alimentazione delle galline ovaiole possono essere apposte soltanto in conformità di norme da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 20. Tali norme riguarderanno, in particolare, i criteri relativi al sistema di allevamento, all'origine delle uova e al sistema di alimentazione delle galline ovaiole.

Tuttavia, qualora l'apposizione di diciture relative all'origine delle uova e al sistema di allevamento dovesse ostacolare la fluidità del mercato comunitario o qualora sorgessero serie difficoltà quanto al controllo dell'impiego di tali diciture e alla loro efficacia, la Commissione può sospendere, secondo la medesima procedura, l'apposizione delle diciture stesse. Fatto salvo quanto precede, quando

grandi imballaggi contengono piccoli imballaggi o uova contrassegnate da riferimenti all'origine delle uova, tali indicazioni sono riportate anche sui grandi imballaggi”.

## **LATTE E PASSATA DI POMODORO**

Ancora il D.L. 24.6.2004 n. 157 al punto 4 riporta che per il latte e la passata di pomodoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si definiranno i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza, mentre già ha fissato che la denominazione di passata di pomodoro può essere usata solo dal prodotto ottenuto con la spremitura del pomodoro.

Per quanto riguarda il latte sulla G.U. 7.2.2005 n. 30 è stato pubblicato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali il decreto sulle Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte, ma non ha previsto se l'etichetta apposta sul latte debba riportare l'origine.

## **CARNI BOVINE**

Il Regolamento **CE 17.7.2000 n. 1760** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine, all'art.13 ha previsto che dal 1 gennaio 2002 gli operatori devono indicare sulle etichette:

lo stato membro o il paese terzo di nascita;

gli stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

lo stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;

oppure se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati nello stesso stato membro si può indicare nell'etichetta solo:

origine: nome dello stato membro

od ancora se in un paese terzo si può indicare:

origine: nome del paese terzo.

All'art.15 è previsto in deroga all'art.13 che le carni bovine importate nella

Comunità, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui allo stesso art.13, sono semplicemente etichettati con la seguente indicazione: origine : non CE e macellato. nome del paese terzo.

## **PESCA ED ACQUACOLTURA**

Anche per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura il regolamento **CE 22.10.2001 n. 2065** stabilisce le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acqua coltura che devono menzionare le zone di cattura.

L'indicazione della zona di cattura comporta le seguenti menzioni:

- a) per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone di cui all'allegato del Regolamento (vedi slide);
- b) per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
- c) per i prodotti di allevamento, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto. Quando l'allevamento è avvenuto in più Stati membri o paesi terzi, lo Stato membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può autorizzare, al momento di tale vendita, l'indicazione dei diversi Stati membri o paesi terzi di allevamento.

Gli operatori possono menzionare una zona di cattura più precisa.

### **Conclusioni**

Ora per quanto riguarda i citati prodotti non trasformati l'indicazione dell'origine è stata già fissata dalla relative normative, ma per quanto riguarda i prodotti trasformati, quale sarà l'indicazione dell'origine da indicare?

sarà obbligatorio indicare l'origine del solo prodotto trasformato o anche degli ingredienti che lo costituiscono?

La legge stabilisce che va indicata in etichetta “ la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima utilizzata prevalentemente nella preparazione o nella produzione”

Per i prodotti che contengono un ingrediente preponderante, come per esempio gli oli di oliva, per i quali sono previste specifiche indicazioni (vedi esempi), non vi sono problemi, ma per quanto riguarda prodotti che nella loro composizione prevedono più ingredienti il problema si pone. Per le salse, i condimenti, le conserve, le bibite, gli infusi di erbe, i preparati per i gelati etc., come si individueranno le modalità dell'indicazione del luogo di origine? Siamo in attesa dei decreti ministeriali e ci auguriamo che il legislatore faccia un po' più di chiarezza.